



Alberto Maria RIVOIRA
Andrea RUFFINETTO

DOTTORI COMMERCIALISTI IN TORINO

Circolare Notiziario n. 5/2022

30 maggio 2022

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Fattura elettronica per forfettari](#) Pag. 4
- [Autodichiarazione aiuti di Stato](#) Pag. 5
- [Sanzione a chi rifiuta pagamenti "POS"](#) Pag. 6
- [Benefici premiali collegati agli ISA](#) Pag. 7
- [Esenzione Imu immobili merce](#) Pag. 8



STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list compilazione quadro RS contribuenti forfettari](#) Pag. 9
- [Check list compilazione quadro LM contribuenti forfettari](#) Pag. 10
- [Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito](#) Pag. 11
- [Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari](#) Pag. 12
- [Scheda raccolta dati per calcolo Imu](#) Pag. 13
- [Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu](#) Pag. 14
- [Check list canoni percepiti per locazione immobili](#) Pag. 15



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Verbale assemblea ordinaria tenuta in audio-videoconferenza](#) Pag. 16
- [Decisioni dei soci di S.r.l. adottate mediante consultazione scritta](#) Pag. 17
- [Approvazione del bilancio nelle società di persone](#) Pag. 18
- [Versamento acconto Imu 2022](#) Pag. 19
- [Diritto annuale Camera di Commercio 2022](#) Pag. 20
- [Riduzione del capitale sociale per perdite](#) Pag. 21
- [Check list Assirevi per controlli sui bilanci](#) Pag. 22
- [Liste di controllo informazioni integrative al bilancio IAS](#) Pag. 23
- [Liste di controllo bilancio consolidato](#) Pag. 24



NON SOLO IMPRESA

- [Rapporto per le pari opportunità per imprese oltre 50 dipendenti](#) Pag. 25
- [Contribuzione Inps per ferie non godute](#) Pag. 26
- [Rinnovo certificati digitali Entratel](#) Pag. 27



AGEVOLAZIONI

- [Indennità una tantum di € 200,00 per lavoratori e pensionati](#) Pag. 28
- [Bonus fiscale per società benefit](#) Pag. 29



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di giugno 2022](#) Pag. 30

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

30 maggio 2022

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****MANCATA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DEL SERVER RT**

- Nessuna sanzione in caso di mancata trasmissione, da parte del server RT, dei dati dei corrispettivi certificati e memorizzati presso i singoli punti-cassa a condizione che sia stato preventivamente comunicato il relativo stato di «fuori servizio».
- La memoria delle singole casse, infatti, può essere utilizzata come registro di emergenza e non sussiste l'obbligo di successivo invio, né puntuale né massivo, dei dati registrati nel periodo di malfunzionamento.

AGGIORNAMENTO ATECO

- L'Agenzia delle Entrate ha confermato che le variazioni dei codici attività, apportate con l'aggiornamento 2022 della nuova classificazione Ateco 2007, **non** comportano l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati.
- Tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate.

COMUNICAZIONE DEL BONUS MODA

- La comunicazione per il bonus moda, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, deve essere inviata con modalità telematiche dal contribuente o dall'incaricato della trasmissione telematica, dal 10.05 al 10.06.2022.

VERIFICA FISCALE ACCETTATA SENZA CONTESTAZIONE

- La Cassazione afferma che la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica equivale ad accettazione del risultato, se non si manifesta immediatamente il proprio dissenso verso i risultati ottenuti durante le operazioni di verifica fiscale.
- Sarebbe quindi opportuno che, nel corso della verifica, il contribuente non sia collaborativo oltre gli ordinari obblighi di esibizione della documentazione, ma soprattutto, in presenza di rideterminazioni basate su calcoli campionari e percentuali, esprima nel Pvc le più ampie riserve sulle conclusioni dei verificatori.

ESCLUSIONE AUTOMATICA ISA PER IL 2021

- Esclusione dagli Isa per tutte le partite Iva aperte dal 1.01.2019 e per 29 codici Ateco più colpiti dalle chiusure e dalle restrizioni per la pandemia durante il 2021. Il D.M. Economia 29.04.2022, che contiene anche i correttivi anticrisi per tutti gli Isa approvati (allegato 5), definisce i soggetti che saranno automaticamente esonerati dalla compilazione delle pagelle ai fini fiscali (resta quella per finalità statistiche) senza necessità di passare dalla verifica del calo dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel 2021 rispetto al 2019.

CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER NOLEGGIO DI BICICLETTE

- Secondo l'Agenzia delle Entrate, per il servizio di noleggio di biciclette, così come di altri beni materiali, anche se gestito in modalità automatizzata, è necessaria la certificazione dei corrispettivi. Di conseguenza, per ogni operazione si deve rilasciare il documento commerciale, memorizzare e trasmettere i corrispettivi. In alternativa, se si conosce il codice fiscale del cliente, si può rilasciare la fattura elettronica, indipendentemente da una sua richiesta.

CESSIONE DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI

- Le norme limitative sui trasferimenti dei bonus edilizi cambiano nuovamente con il Decreto Aiuti, che consente alle banche e società di gruppi bancari di cedere i bonus edilizi a "correntisti professionali". Tali disposizioni si rendono applicabili ai soli crediti che derivano da opzioni (cessione, sconto in fattura) comunicate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1.05.2022.

BONUS EDILIZI E INDICAZIONE DEL CCNL

- L'art. 1, c. 43-bis della legge di Bilancio 2022, che introduce l'obbligo di indicare nelle fatture e negli atti di affidamento, per i cantieri superiori a € 70.000,00, il contratto di lavoro applicato nel settore dell'edilizia, acquista efficacia dal 27.05.2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
- A seguito del D.L. 21/2022, l'adempimento riguarderà tutti i casi in cui ci siano opere (edili e non edili) il cui importo risulti complessivamente superiore a € 70.000,00. Tuttavia, l'indicazione in fatture e affidamenti del contratto nazionale riguarderà soltanto le imprese edili. Pertanto, chi effettua lavori non edili, anche nell'ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo.
- La sanzione per l'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita dei bonus edilizi. Inoltre, la mancanza della predetta indicazione vieta a professionisti e Caf l'apposizione del visto di conformità sui dati delle dichiarazioni o al momento della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura.
- Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti.

CASE ANTISISMICHE AL 110% ENTRO IL 30.06.2022

- Il Ministero dell'Economia, rispondendo in un'interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera, ha chiarito che il sismabonus acquisti con l'aliquota del 110% si può beneficiare con la stipula dell'atto di acquisto entro il 30.06.2022.

30 maggio 2022

**Notizie in sintesi (segue)****DETRAZIONE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE**

- L'Agenzia delle Entrate, in diverse risposte a interpello pubblicate il 23.05.2022, in relazione alla detrazione del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, ha chiarito che per le persone fisiche, ai fini dell'imputazione delle spese, occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

**PROPOSTE DI
CONCILIAZIONE
CONTENZIOSO IN
MATERIA DI LAVORO**

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto di accettare proposte di conciliazione del giudice per rideterminare gli importi delle sanzioni irrogate per violazioni in materia di lavoro e previdenza, riducendole al minimo edittale, superando il vigente orientamento di totale chiusura all'istituto di conciliazione e di transazione per le sanzioni amministrative di propria competenza.

**BONUS
MONOPATTINI
E BICI ELETTRICHE
AL 100%**

- L'Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale del credito d'imposta spettante per l'acquisto di monopattini, bici elettriche, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibili, di cui all'art. 44, c. 1-septies D.L. 34/2020. Spetterà il 100% dell'importo del credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata, poichè l'ammontare complessivo delle richieste è inferiore al limite di spesa di € 5 milioni.

**CREDITO D'IMPOSTA
RICERCA
E SVILUPPO
E INVESTIMENTI
INDUSTRIA 4.0**

- L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per le imprese ammesse al credito d'imposta ricerca e sviluppo, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
- Quanto agli adempimenti e agli oneri documentali, è previsto che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa, essi devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Ai fini dei successivi controlli, è previsto che le imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata.

**CONTESTAZIONE
DEL CREDITO
D'IMPOSTA
PER RICERCA
E SVILUPPO**

- La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha affermato che l'Agenzia delle Entrate, per contestare il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, deve acquisire il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, poiché non ha le conoscenze tecniche per una valutazione congrua.
- La facoltà diventa un obbligo quando vi sono problematiche di grande complessità e certificazioni prodotte dall'impresa.

**TARI
MAGGIORATA
PER B&B**

- La Cassazione afferma che è legittima l'applicazione della tariffa Tari maggiorata per l'attività alberghiera ai bed & breakfast, in quanto producono più rifiuti di un'abitazione (anche nel caso in cui l'immobile non cambi la classificazione catastale).

**CONTRIBUTO
DISCOTECHE
DAL 6.06.2022**

- L'Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni e il modello di istanza per l'accesso ai nuovi contributi a fondo perduto per i titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio.
- La presentazione delle domande può avvenire dal 6.06 al 20.06.2022.

**GIUDICATO
IN MATERIA
DI TRANSFER
PRICING**

- In materia di transfer pricing, secondo la Commissione tributaria regionale della Lombardia, il giudicato che ha cristallizzato il principio per cui, ai fini dell'analisi di comparabilità, deve ritenersi illegittima l'utilizzazione di un software diverso da quello usato dalla società verificata, è un elemento costitutivo della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, essendo applicabile anche a un periodo di imposta oggetto di altro giudizio.

**INCARICHI DEI
COMMERCIALISTI
PER INCLUSIONE
NELL'ELENCO
DEGLI ESPERTI
NELLA CRISI
D'IMPRESA**

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ritiene che la pregressa esperienza nell'ambito della ristrutturazione aziendale, valutabile ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti ex art. 3 L. 147/2021, può attenersi solo a incarichi direttamente conferiti dal debitore al professionista o a più professionisti, purché si tratti comunque di mandati congiunti e solo per qualificabili prestazioni professionali.



APPROFONDIMENTO

Fattura elettronica per forfettari

A seguito della modifica apportata dall'art. 18 D.L. 36/2022 (decreto PNRR-2) all'art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, sono stati eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1.07.2022 (prendendo a riferimento l'art. 6 D.P.R. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (c.d. soggetti minori):

- rientranti nel "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98);
- rientranti nel **regime forfettario** (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014);
- che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 L. 16.12.1991, n. 398, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000,00.

L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà unicamente per i soggetti precedentemente indicati, qualora l'ammontare dei **ricavi/compensi dell'anno precedente** (per il 2022 andrà preso a riferimento l'anno 2021), ragguagliati ad anno, **siano stati superiori a € 25.000**. Qualora, nell'anno precedente i compensi/ricavi siano stati inferiori a € 25.000 non vi sarà l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Infatti, l'obbligo, in tal caso scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1.01.2024.

A seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori saranno tenuti anche:

- alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
- alla **conservazione elettronica** delle fatture;
- all'assolvimento elettronico dell'imposta di bollo.

Tavola riepilogativa

Soggetti tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica dal 1.07.2022

Fattura elettronica a seconda dei soggetti coinvolti nell'operazione ¹	Soggetto passivo Iva residente ovvero stabilito in Italia	Soggetto passivo Iva nel regime forfettario (art. 1, cc. 54-89, L. 190/2014) ovvero nel regime dei minimi (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011)	Soggetto passivo Iva produttore agricolo in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972)
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B Fra soggetti passivi Iva	Sì Non vi è l'obbligo di emissione della fattura elettronica qualora il cessionario/committente soggetto passivo sia residente ovvero stabilito in un Paese diverso dall'Italia (Ue ovvero extra-Ue).	Sì Qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente - 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a € 25.000. Per i ricavi/compensi inferiori a € 25.000 l'obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1.01.2024.	No
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2C Nei confronti di privati consumatori	Sì	Sì Qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente - 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a € 25.000. Per i ricavi/compensi inferiori a € 25.000 l'obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1.01.2024.	No
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA Nei confronti della P.A.	Sì Vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale.	Sì Vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale.	Sì Vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale.
Nota¹	Per le operazioni per le quali vi è l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per il 2019, 2020, 2021 e 2022 (come da ultimo previsto dal D.L. 146/2021), vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico. La citata esclusione è applicabile anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.		

ESEMPIO FATTURA ELETTRONICA CONTRIBUENTI FORFETTARI

Autodichiarazione aiuti di Stato

L'Agenzia delle Entrate ha definito i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final. Lo stesso provvedimento ha previsto le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti e le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

ATTESTAZIONI

I soggetti beneficiari degli aiuti devono presentare all'Agenzia delle Entrate **un'autodichiarazione** nella quale attestano che **l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i 5 massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12** della Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final.

- Ai fini dell'applicazione della **Sezione 3.12** del Quadro temporaneo, gli operatori economici attestano inoltre, nell'autodichiarazione, le **ulteriori condizioni**, specificamente previste dalla predetta Sezione. In particolare, il beneficiario delle misure dichiara che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (**periodo compreso tra il 1.03.2020 e il 31.12.2021**, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1.03.2020 e il 31.12.2021):
 - **l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e**
 - **l'importo dell'aiuto richiesto non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.**

Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell'aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura **non può, in ogni caso, essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione.**

COSTI FISSI NON COPERTI

- Per **costi fissi non coperti** si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo, considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno.
- Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

MASSIMALI PER IMPRESA UNICA

Sezione 3.1	€ 800.000 per gli aiuti ricevuti dal 19.03.2020 al 27.01.2021.	€ 1.800.000 per gli aiuti ricevuti dal 28.01.2021 alla data del 31.12.2021.
Sezione 3.12	€ 3.000.000 per gli aiuti ricevuti dal 13.10.2020 al 27.01.2021.	€ 10.000.000 per gli aiuti ricevuti dal 28.01.2021 al 31.12.2021.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER GLI AIUTI NELL'EMERGENZA COVID-19

- La dichiarazione è inviata **dal 28.04.2022 al 30.06.2022 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente** oppure **avvalendosi di un soggetto incaricato** della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, c. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322, mediante:
 - a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
 - b) i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
- Nello stesso periodo di cui sopra è possibile **inviare una nuova dichiarazione**, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima dichiarazione validamente trasmessa **sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.**
- **A seguito della presentazione** della dichiarazione è rilasciata, **entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico**, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.
- Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata **già resa in sede di presentazione della comunicazione per l'accesso agli aiuti**, per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione di cui all'art. 3 del decreto, la presentazione della dichiarazione **non è obbligatoria, purché il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti** tra quelli oggetto di monitoraggio.
- Nella dichiarazione devono essere indicati, tra l'altro, gli **eventuali importi eccedenti i massimali previsti** che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono **comprensivi degli interessi da recupero**, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21.04.2004.
- Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti **devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 (30.11.2022).**



TABELLA AIUTI



Sanzione a chi rifiuta pagamenti "POS"

A seguito della modifica apportata dall'art. 18 del Decreto PNRR-2 (D.L. 30.04.2022, n. 36) all'art. 15, c. 4-bis D.L. 18.10.2012, n. 179, è stata anticipata al 30.06.2022 la decorrenza delle sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di debito/credito.

La decorrenza delle sanzioni, prima della citata modifica normativa, era prevista a decorrere dal 1.01.2023.

Nel dettaglio, la citata disposizione normativa stabilisce che qualora un soggetto, che effettui attività di vendita di prodotti ovvero prestazioni di servizi (anche professionali), rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito/credito, sarà applicabile, **dal 30.06.2022**:

- una **sanzione fissa pari a € 30**;
- un'ulteriore **sanzione del 4%**, calcolata sul valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.

Tavola riepilogativa

	Fino al 29.06.2022	Dal 30.06.2022
Sanzioni mancata accettazione POS	Nessuna sanzione in caso di mancata accettazione di tale modalità di pagamento.	<p>Sanzione fissa pari a € 30, oltre al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le sanzioni non sono, invece, applicabili nelle ipotesi in cui ricorrano casi di oggettiva impossibilità tecnica. • Si pensi, ad esempio, al terminale POS fuori uso o assenza di connessione Internet.
Oblazione amministrativa	---	<ul style="list-style-type: none"> • Non è possibile procedere al pagamento in misura ridotta, non essendo applicabile quanto disciplinato dall'art. 16 L. 689/1981 - c.d. oblazione amministrativa. • Tale istituto consente al contribuente, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari a 1/3 del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
Accertamento delle violazioni	---	<ul style="list-style-type: none"> • L'accertamento delle violazioni è demandato a: <ul style="list-style-type: none"> - ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria; - organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (così come disciplinato dall'art. 13, c. 1 L. 689/1981).

Esempio n. 1

Sanzioni in caso di mancata accettazione moneta elettronica

Nell'effettuare una consumazione al bar del valore di € 2, l'avventore potrà pretendere di pagare con bancomat o carta. In caso di rifiuto, dal 1.07.2022, la sanzione sarà pari alla misura base pari a € 30, più il 4% del valore della transazione, per un totale di € 30,08.

Esempio n. 2

Sanzioni in caso di mancata accettazione moneta elettronica

Acquisto di un bene del valore di € 500: nel caso in cui la moneta elettronica, dal 1.07.2022, sia rifiutata, la sanzione è pari a € 30 di base, più il 4% di € 500, per un totale dovuto di € 50.



Benefici premiali collegati agli ISA

L'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 27.04.2022, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2021. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2021 e 2020.

Tavola riepilogativa

Livelli di affidabilità fiscale richiesti per il periodo d'imposta 2021, per accedere ai benefici premiali

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d'imposta 2021	Criterio di accesso "alternativo" basato su punteggio ISA periodi d'imposta 2021 e 2020
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui , relativamente all' Iva maturato per il 2022 , ovvero all'Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri del 2023 (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2023) e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap maturati nel 2021¹ .	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2020.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi del credito Iva maturato per il 2022 , ovvero infrannuale maturato nei primi 3 mesi del 2023 per un importo non superiore a € 50.000 annui (soglie cumulative con riferimento alle richieste effettuate nel 2023).	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi.	8,5 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2020.
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al periodo 2021.	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	-----
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2020.
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2020.
Nota¹	Nel Frontespizio del mod. Redditi/Irap/2022 non è più presente la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità", da barrare nel caso in cui, per effetto del raggiungimento del punteggio ISA necessario, il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti.	



Esenzione Imu immobili merce

L'art. 2 D.L. 102/2013, modificando il c. 9-bis dell'art. 13, D.L. 201/2011 (decreto istitutivo dell'Imu), ha introdotto dal 1.01.2014 una precisa causa di esenzione dal tributo per i c.d. "beni immobili-merce".

Tale esenzione, dopo le modifiche della legge di Bilancio 2020, che ha ridisegnato il tributo, unificando Imu e Tasi, è stata sostanzialmente riproposta con l'art. 1, c. 751 L. 160/2019.

IMMOBILI MERCE

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati, sono esenti da Imu.

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario rispettare una serie di requisiti e condizioni.

REQUISITO SOGGETTIVO

- Il bene in questione deve essere di **proprietà di un'impresa costruttrice**, ossia di un'impresa che per statuto svolge, anche occasionalmente, attività di costruzione di fabbricati per la successiva rivendita.
- Rientrano in tale fattispecie anche **le cooperative edilizie, le imprese edili in genere e le immobiliari di costruzione**.
- Sono, invece, da ritenersi **escluse le immobiliari di compravendita e quelle di mera gestione**.
- È necessario, inoltre, che i fabbricati in questione siano **correttamente contabilizzati** secondo il **principio OIC 13** e, pertanto, allocati alla voce "rimanenze".

- La **risoluzione MEF n. 11/DF/2013** ha precisato che beneficiano dell'esenzione anche i fabbricati acquistati da un'impresa di costruzioni e sui quali sono stati eseguiti **gli incisivi interventi di recupero** contemplati dall'art. 3, lett. c), d) e f) D.P.R. 380/2011 (interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché ristrutturazione urbanistica).
- Il documento di prassi ha altresì precisato che l'esenzione si applica a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Esempio

- In caso di acquisto di area fabbricabile, l'Imu è dovuta sul valore dell'area fino alla fine dei lavori.
- Da quel momento, il fabbricato (costruito o ristrutturato e rimasto invenduto) sarà esente da Imu.

REQUISITO OGGETTIVO

Altro requisito necessario per ottenere il trattamento di favore riguarda la sussistenza della **condizione di non locazione**: i fabbricati, costruiti o ristrutturati e rimasti invenduti non devono essere locati e nemmeno utilizzati, anche temporaneamente, dall'impresa costruttrice.

ADEMPIMENTO SOSTANZIALE PER LA FRUIZIONE

Occorre prestare particolare attenzione a un adempimento che riveste carattere formale e sostanziale: la presentazione della dichiarazione Imu dove segnalare la condizione di esenzione.

Tale adempimento è richiesto a pena di decadenza, poiché permette al Comune di essere messo preventivamente a conoscenza della richiesta di esenzione ed effettuare controlli.

CRITICITÀ

Si segnala che **alcuni Comuni continuano a negare l'esenzione, limitandola ai soli fabbricati costruiti e non a quelli ristrutturati, ignorando la risoluzione MEF n. 11/DF/2013** che, seppure non fonte primaria di diritto e non vincolante per il contribuente, in quanto atto interno alla pubblica amministrazione, riveste invece carattere vincolante per gli uffici amministrativi.

**STRUMENTI OPERATIVI****[Check list compilazione quadro RS contribuenti forfettari](#)**

Con il presente foglio di raccolta dati si fornisce un utile strumento per la compilazione del quadro RS del modello Redditi PF, ai fini di ottemperare agli obblighi informativi richiesti.

Aldo Rossi		Dal 1.01.2021 al 31.12.2021	
Obblighi informativi sull'attività svolta			
Pagamento di prestazioni per le quali non è effettuata la ritenuta alla fonte			
Rigo	Codice fiscale	Reddito	
RS371			
RS372			
RS373			
Obblighi informativi sui costi - Attività d'impresa			
Rigo	Descrizione	N./importo	
RS375	Numero mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell'attività.		
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci.		
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties).		
RS378	Spese per l'acquisto di carburante per autotrazione.		
Obblighi informativi sui costi - Attività lavoro autonomo			
Rigo	Descrizione	N./importo	
RS381	Consumi (telefono, energia elettrica, carburante autoveicoli).		



[COMPILAZIONE QUADRO RS CONTRIBUENTI FORFETTARI \(COMPILABILE\)](#)

30 maggio 2022

**Check list compilazione quadro LM contribuenti forfettari**

Con il presente foglio di raccolta dati si fornisce un'utile strumento per la compilazione del quadro LM del Modello Redditi.

Aldo Rossi Dal 1.01.2021 al 31.12.2021

RICAVI					
N. Prot.	Descrizione	Importo	Importo imponibile	Contr. previdenz. 4%	% Inerenza
1	Bianchi Luigi	728,00	700,00	28,00	100%
2	Neri Franco	520,00	500,00	20,00	100%
3	Verdi Antonio	863,20	830,00	33,20	100%
4	Viola Carlo	790,40	760,00	30,40	100%
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Totale		2.901,60	2.790,00	111,60	

Contributi previdenziali pagati nell'anno	Importo F24
Acconto gestione separata 16.06.2021	250,00
Acconto gestione separata 30.11.2021	250,00
Totale	500,00

Ricavi/Compensi (al lordo dei contributi previdenziali 4%)	2.901,60
x coefficiente redditività % (vedi "Tabella Settori")	67%
- contributi previdenziali	500,00
- perdite pregresse	-
Reddito	1.444,07

TABELLA SETTORI		
Gruppo di settore	Soglia ricavi/compensi ¹	Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	€ 65.000,00	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	€ 65.000,00	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	€ 65.000,00	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	€ 65.000,00	54%
Costruzioni e attività immobiliari	€ 65.000,00	86%
Intermediari del commercio	€ 65.000,00	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	€ 65.000,00	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	€ 65.000,00	78%
Altre attività economiche	€ 65.000,00	67%

Nota¹

- Dal 2020 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere, o permanere, al regime forfettario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 65.000,00, sempre che le spese per lavoro dipendente e per collaboratori siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi.
- In stessa data è stata reintrodotta la clausola di esclusione inerente il limite (pari a € 30.000) circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati, nel periodo precedente (irrelevante se il rapporto di lavoro è cessato).

**COMPILAZIONE QUADRO LM CONTRIBUENTI FORFETTARI (COMPILABILE)**



Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito

I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, previa indicazione nel quadro RP. È possibile dedurre, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Esempio

Prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali pagati nell'anno (a uso interno)

PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE PAGATI NELL'ANNO 2021

Rossi Mario

Categoria

- Attività professionale Artigianato
 Commercio Agricoltura

Estremi del versamento

	Quota pagata	Quota deducibile titolare	Quota deducibile collaboratore	Quota deducibile	Quota deducibile
Versamento del 16.02.2021	€ 1.022,64	€ 962,64	€	€	€
Versamento del 17.05.2021	€ 1.022,64	€ 962,64	€	€	€
Versamento del 30.06.2021 Saldo ecced. minimale	€	€	€	€	€
Versamento del 30.06.2021 1° acconto ecced. minimale	€	€	€	€	€
Versamento del 20.08.2021	€ 1.022,64	€ 962,64	€	€	€
Versamento del 16.11.2021	€ 1.022,64	€ 962,64	€	€	€
Versamento del 30.11.2021 2° acconto ecced. minimale	€	€	€	€	€
Versamento del	€	€	€	€	€
Versamento del	€	€	€	€	€
Totale contributi pagati nell'anno	€ 4.090,56	€ 3.850,56	€	€	€

Nota

Le somme pagate a titolo di quota associativa sindacale, pari a € 200,00 (oppure, ad esempio, a titolo di sanzioni su eventuali condoni) non sono deducibili.



[CHECK LIST PROSPETTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEDUCIBILI DAL REDDITO \(COMPILABILE\)](#)



Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari

In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare.

Esempio Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi

Titolare	
Cognome e nome	Rossi Mario
Luogo di nascita	Mantova (MN)
Data di nascita	25.03.1955
Residenza	Mantova - Via Bach, n. 7
Codice fiscale	RSSMRA55C25E897P
Gestione Inps	Artigiani
Codice azienda	1G023520QL
Partita Iva	01234560789
Sede azienda	Mantova (MN)
Indirizzo azienda	Via Strada nuova, n. 3

Collaboratore	
Cognome e nome	Rossi Luca
Luogo di nascita	Desenzano d/Garda (BS)
Data di nascita	16.03.1985
Residenza	Mantova - Via Verdi, 11
Codice fiscale	RSSLCU85C16D284O
Gestione Inps	Artigiani
Non fiscalmente a carico	

Il sottoscritto (titolare) Rossi Mario....., nato a Mantova..... (.MN..) il 25.03.1955...
 residente in Mantova..... (.MN..), Via Bach....., n. 7.....
 codice fiscale RSSMRA55C25E897P.....,

premessò:

che nel corso dell'anno 2021..... sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collaboratore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps:

Data	Importo
16.02.2021	964,64
17.05.2021	964,64
20.08.2021	964,64
16.11.2021	964,64
Totale	
€ 3.858,56	

dichiara:

di ricevere a titolo di rimborso dei contributi di pensione IVS per l'anno 2021....., un ammontare complessivo di € 3.858,56....., dal collaboratore/coadiutore Rossi Luca.....

Mantova, 31.12.2021
(Luogo e data)

Mario Rossi
(Titolare)

Il sottoscritto Rossi Luca....., in qualità di collaboratore

dichiara:

di avere effettivamente pagato al Sig. Rossi Mario..... la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta completamente a proprio carico.

Mantova, 31.12.2021
(Luogo e data)

Luca Rossi
(Collaboratore)



FAC SIMILE RICEVUTA PER CONTRIBUTI IVS VERSATI DA TERZI (COMPILABILE)



Scheda raccolta dati per calcolo Imu

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell'Imu sugli immobili della clientela dello Studio. La legge di Bilancio 2020 ha previsto un riordino nella normativa in materia di tributi locali. In particolare, Imu e Tasi sono state accorpate e l'intera disciplina inclusa in unico testo normativo.

Raccolta dati per calcolo Imu		Anno	2022
Dati contribuente	Cognome/Ragione sociale	Verdi	
	Nome	Luca	
	Via	Milano, n. 188	
	Comune	25100 Brescia (BS)	

Dati fabbricati										
Comune – Via	Dati catastali			Rendita catastale	Giorni possesso		% possesso	Utilizzo ¹	Casi particolari ²	Casi particolari Imu ³
	Fg.	Mapp.	Sub.		Dal	Al				
Brescia - Via Milano, 188	10	22	4	542,28	1.01	31.12	100	1	/	/
Brescia - Via Milano, 190	10	22	6	65,37	1.01	31.12	100	2	/	/

Nota¹	(1) Abitazione principale (5) Pertinenza abitazione principale (9) Altro (specificare) (12) Abitazione principale parte locata a canone concordato	(2) A disposizione (10) Comodato a familiari con contratto registrato (14) Immobile Regione Abruzzo in locazione a soggetti colpiti dal sisma	(3) Locato (6) Uso promiscuo (11) Abitazione principale parte locata a canone libero (15) Immobile Regione Abruzzo in comodato a soggetti colpiti dal sisma	(4) Locato equocanone (8) Locato a canone concordato
Nota²	(1) Immobile distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici. (5) Immobile posseduto in comproprietà dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari. (6) Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell'immobile a uso abitativo e non comunicato all'Agenzia delle Entrate. (7) Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell'immobile a uso abitativo e non percepiti, in tutto o in parte. (8) Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell'immobile a uso abitativo e non comunicato all'Agenzia delle Entrate e l'immobile è posseduto in comproprietà.	(3) Immobile inagibile per altre cause.	(4) Immobile a uso abitativo locato con canoni non percepiti. (C) Cedolare secca.	
Nota³	(1) Fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2021, ma assoggettato alle imposte sui redditi. (2) Abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2021. (3) Immobile a uso abitativo non locato, assoggettato a Imu, situato nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale.			

Dati terreni agricoli											
Comune – Via	Dati catastali			Reddito agrario	Reddito dominic.	Giorni possesso		% possesso	Utilizzo ³	Imu non Dovuta (Si/No)	Coltivat. diretto o lap (Si/No)
	Fg.	Mapp.	Sub.			Dal	Al				
Brescia - Via Milano	10	23	1	1,24	1,45	1.01	31.12	100	1	No	No
Nota³	(1) Proprietario (4) Conduzione in affitto (9) Titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria										
	(2) Locato in regime vincolistico (7) Titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare										
	(3) Locato in regime di libero mercato (8) Titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare										

Dati aree edificabili										
Comune – Via	Dati catastali			Valore venale			Giorni possesso		% possesso	
	Fg.	Mapp.	Sub.	Superf.	Val. mq.	Tot.	Dal	Al		
Brescia - Via Roma	15	35	27	1.200	115,00	138.000	15.07	31.12	50%	



[SCHEDA RACCOLTA DATI CALCOLO IMU \(COMPILABILE\)](#)



Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu

L'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (c.d. IUC) di cui all'art. 1, c. 639 L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari). Nel dettaglio la disposizione normativa in commento unisce all'Imposta unica comunale (Imu) la Tassa sui servizi indivisibili (Tasi). Ciò premesso, a seguito dell'unificazione, dell'Imu e della Tasi, la legge di Bilancio 2020 ha ridefinito il quadro normativo in tema di Imu, considerata la riformulata natura dell'imposta.

La dichiarazione Imu deve essere presentata (o trasmessa telematicamente) entro il 30.06 dell'anno successivo. Fino a quando il nuovo modello non sarà approvato, potrà essere utilizzato quello previsto dal D.M. 30.10.2012.

Esempio

Scheda raccolta dati da parte del soggetto che compila la dichiarazione

VARIAZIONE DATI PER IMMOBILI, AI FINI DELLA DICHIARAZIONE IMU

Il sottoscritto Rossi Luigi, nato a Milano il 14.06.1971, residente in Milano, Via Galileo Galilei, n. 99, C.F.: RSS.LGU.71H14.F205.W.,

DICHIARA CHE:

- per il seguente fabbricato o terreno:
 - indirizzo: Milano, via Roma, n. 15 - sezione, foglio 88, particella 777, subalterno 15, categoria/qualità A/4, classe 3, vani 7;
 - rendita definitiva € 244,11 (o, in mancanza, rendita presunta o eventuali estremi della richiesta di accatastamento nel caso di mancanza di identificativi catastali: protocollo e anno);
 - percentuale di possesso: 100%
- in data 1.05.2021 si è verificata la seguente variazione:
 - riduzioni d'imposta:

<input checked="" type="checkbox"/> Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.	<input type="checkbox"/> Riduzione Imu al 50%.
<input type="checkbox"/> Fabbricati di interesse storico o artistico.	<input type="checkbox"/> Riduzione Imu al 50%.
<input type="checkbox"/> Immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.	
<input type="checkbox"/> Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice della vendita.	<input type="checkbox"/> Beni merce per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.
<input type="checkbox"/> Terreni agricoli posseduti da CD o IAP.	<input type="checkbox"/> Esenti da Imu anche aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti.
 - altri casi:
 - Immobile oggetto di locazione finanziaria.
 - Aree demaniali.
 - Aree fabbricabili.
 - Demolizione fabbricato.
 - Cooperative edilizie.
 - IACP.
 - Immobili esenti Imu.
 - Fabbricati gruppo "D" delle imprese.
 - Riunione usufrutto.
 - Estinzione diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie.
 - Parti comuni dell'edificio.
 - Multiproprietà.
 - Fusione/incorporazioni/scissione.
 - Diritti reali ex-lege.
 - Mancato aggiornamento banca dati catastale.
 - Coniugi che hanno stabilito dimora e residenza in immobili diversi nello stesso Comune.
 - Casa coniugale assegnata a seguito di separazione legale.
 - Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti (iscritti Aire).



[FAC SIMILE SCHEDA RACCOLTA DATI PER DICHIARAZIONE IMU \(COMPILABILE\)](#)



Check list canoni percepiti per locazione immobili

Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili. **Relativamente ai contratti stipulati dal 2020, per la detassazione dei canoni non percepiti per locazione di immobili abitativi non occorre più attendere la convalida di sfratto, essendo sufficiente l'intimazione di sfratto per morosità o l'ingiunzione di pagamento.** Inoltre, dal 2021, è possibile optare per la cedolare secca per le locazioni brevi (massimo 4 appartamenti per periodo d'imposta).

Nominativo	Verdi Antonio		Anno	2021		
Dati fabbricato	Indirizzo	Via Grossi, n. 31 - Mantova (MN)				
	Fg.	24	Mapp.	118	Sub. 3	
	Conduttore	Cognome	Bianchi			
		Nome	Luigi			
	Codice identificativo registrazione telematica			T7G13L015088000VD		
	% proprietà	100	<input checked="" type="checkbox"/> Immobile abitativo	<input type="checkbox"/> Immobile non abitativo		
	Canoni locazione	Importo mensile	€ 300,00	Da gennaio a luglio		
			<input checked="" type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Importo mensile	€ 302,50	Da agosto a dicembre		
			<input checked="" type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Importo trimestrale	€	Da a		
			<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Importo annuo	€	Da a		
			<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Note				
Canone percepito		€	3.612,50			
Canone non percepito	€					
Canoni percepiti per i quali si è usufruito del credito d'imposta			€			
Convalida sfratto per morosità		<input type="checkbox"/> Credito d'imposta per imposte versate su canoni non percepiti				
Intimazione di sfratto per morosità						
Ingiunzione di pagamento						
Dati fabbricato	Indirizzo	Via Brescia, 15 - Mantova (MN)				
	Fg.	17	Mapp.	99	Sub. 1	
	Conduttore	Cognome	Verdi			
		Nome	Carlo			
	Codice identificativo registrazione telematica			T7H12G026174001CD		
	% proprietà	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Immobile abitativo	<input type="checkbox"/> Immobile non abitativo		
	Canoni locazione	Importo mensile	€ 250,00	Da a		
			<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Importo mensile	€	Da a		
			<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Importo trimestrale	€	Da a		
			<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Importo annuo	€	Da a		
			<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Note				
Canone percepito		€	3.000,00			
Canone non percepito	€					
Canoni percepiti per i quali si è usufruito del credito d'imposta			€			
Convalida sfratto per morosità		<input type="checkbox"/> Credito d'imposta per imposte versate su canoni non percepiti				
Intimazione di sfratto per morosità						
Ingiunzione di pagamento						

Il sottoscritto dichiara di avere comunicato allo Studio i dati relativi a tutti i contratti di locazione e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2021 e di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2013. Autorizza, altresì, al trattamento dei propri dati personali.

.....
Data
Firma interna
Firma cliente



CHECK LIST CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI

30 maggio 2022

**AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ****Verbale assemblea ordinaria
tenuta in audio-videoconferenza***Si propone un fac simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio.***Esempio****Fac-simile verbale assemblea per approvazione del bilancio (tenuta in audio-videoconferenza)****VERBALE DI ASSEMBLEA TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA
PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

L'anno Il giorno del mese di, alle ore, presso, si è riunita in forma spontanea e totalitaria (ovvero a seguito di regolare convocazione) l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. esame del bilancio d'esercizio al e dei relativi documenti accompagnatori;
2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. dello statuto sociale il Sig., Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata che:

1. l'assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e da ultimo in base alle indicazioni del D.L. 30.12.2021, n. 228, si può svolgere interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice civile.
2. per il consiglio di amministrazione sono presenti fisicamente: mentre sono collegati in audio-videoconferenza i seguenti soggetti: [eventualmente] per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente mentre sono collegati in audio-videoconferenza; partecipano all'assemblea i seguenti soci, o loro rappresentanti, costituenti il% del capitale sociale, di cui:
 - rappresentante una quota del% del capitale sociale, presente fisicamente;
 - rappresentante una quota del% del capitale sociale, collegato in audio-videoconferenza;
3. che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea;
4. che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quanto sopra è altresì confermato dall'attestazione presenze che sarà sottoscritta da tutti i partecipanti e riportata in calce al presente verbale e ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. che conferma la Sua accettazione.

Il Presidente ricorda che l'art. 106 del D.L. 18/2020 (così come modificato dall'art. 3, c. 6 D.L. 31.12.2020, n. 183 e dal D.L. 30.12.2021, n. 228) dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6 del codice civile senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Pertanto, la partecipazione a questa assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è consentita anche dall'art. del vigente statuto sociale.

- omissis -

[FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO \(TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA\) \(COMPILABILE\)](#)

30 maggio 2022



Decisioni dei soci di S.r.l. adottate mediante consultazione scritta

Secondo quanto previsto dall'art. 2479 C.C., nelle S.r.l. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall'atto costitutivo, può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci.

DEPOSITO REGISTRO DELLE IMPRESE

- Come documento di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere depositato il "Verbale della decisione assunta dai soci". Tale documento deve attestare che, in una certa data, i soci, mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d'esercizio.
- In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: il documento ricognitivo della decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest'ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto.
- Non è equivalente alla produzione del cd. "Verbale della decisione" la semplice trasmissione dei consensi manifestati dai soci: i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la decisione sociale. Quest'ultima, invece, è ciò che deve essere documentata e presentata all'Ufficio del Registro delle Imprese.
- Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte.

Esempio n. 1

Fac-simile di verbalizzazione della consultazione scritta dei Soci

Società Alfa Srl
 Sede legale in Via Milano, 114 - 46100 Mantova (MN)
 Capitale sociale € 234.000,00
 Codice fiscale 00153220208

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI (*oppure: Verbale di ricorso alla consultazione scritta*)

Argomento oggetto della decisione:

approvazione del bilancio al 31.12.2021 e destinazione del risultato d'esercizio.

Modalità di svolgimento della consultazione:

libera (*oppure: La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni, con l'annotazione "visto e approvato" o "visto e non approvato" o "visto e astenuto"*).

Contenuto e risultanze delle decisioni:

il bilancio al 31.12.2021, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, nonché la proposta di destinazione dell'utile di € 20.000, di cui € 0 alla riserva legale e € 20.000 a una riserva straordinaria, risultano approvati in data 26.04.2022, con voto favorevole dei soci rappresentanti l'85% del capitale sociale.

Soci consenzienti:

- Sig. Bianchi Aldo, titolare di una quota pari al 35% del capitale sociale;
- Sig. Verdi Luigi, titolare di una quota pari al 35% del capitale sociale;
- Società Beta Srl, titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.

Soci contrari: nessuno.

Soci astenuti:

- Sig. Rossi Mario, titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (*oppure: L'Amministratore Unico*)

Milano, 26.04.2022

(Aldo Bianchi)



[FAC SIMILE VERBALIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DEI SOCI \(COMPILABILE\)](#)



Approvazione del bilancio nelle società di persone

Nelle società di persone, pur non essendo obbligatorie le riunioni assembleari e il relativo libro, si consiglia di apporre in calce al bilancio d'esercizio la dichiarazione che segue, con data e firma di tutti i soci.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

I sottoscritti soci della, con sede a,
in via, n., C.F. e P. Iva,
esaminato il bilancio al 31.12.2020, compiuti i controlli e avute le informazioni necessarie con reciproca collaborazione,

dichiarano

di approvare il suddetto bilancio che, in sintesi, evidenzia:

• Attività	€	+
• Passività	€	-
• Patrimonio netto	€	=

La voce del patrimonio netto comprende il risultato di esercizio, ovvero utile/perdita di €

I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato la distribuzione dell'utile di esercizio come segue:

	Già incassati	Da incassare	Totale
• Riserva			
• Agli amministratori			
• Ai soci			
•			
•			
Totale			

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

.....
(Firma)

.....
(Firma)



[FAC SIMILE APPROVAZIONE BILANCIO SOCIETÀ DI PERSONE \(COMPILABILE\)](#)



Versamento acconto Imu 2022

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell'Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l'imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

VERSAMENTO¹

L'Imu è versata in 2 rate.

Acconto
Entro il 16.06.2022

L'imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni **dei 12 mesi dell'anno precedente²**.

Saldo
Entro il 16.12.2022

- Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza, si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente (2020).
- Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'anno in corso meno l'acconto versato.

- È prevista la possibilità di versare in un'unica soluzione, il **16.06**, applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l'anno in corso fino a ottobre).
- Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti modalità alternative:
 - modello F24;
 - bollettino di conto corrente postale;
 - piattaforma di cui all'art. 5 D. Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

- Note**
- 1) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
 - 2) Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2022 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2022 anche per il pagamento della 1^a rata 2022.

Esempio

Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

Dati	Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendita catastale dell'abitazione = € 750,00 • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50 • Moltiplicatore = 160 • Aliquota 2021 pari all'aliquota di base = 0,86%
Calcoli	Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)	€ 126.000,00 x
	Aliquota 2021	0,86% x
	Percentuale di possesso	100/100 x
	Mesi di possesso	12/12 =
	IMU annua	€ 1.083,60
Acconto (entro il 16.06.2022)	Imu dovuta in acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 54,80 (arrotondato)	€ 542,00

Compilazione del modello F24

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI				IDENTIFICATIVO OPERAZIONE						
codice ente/ codice comune	Rovv.	Immob. variaz.	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ rateazione/ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
D 9 6 9			x		1	3918		2022	542,00	

- omissis -

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno <input type="checkbox"/> bancario/postale	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORETELLO	<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale	
1 6	0 6	2 0 2 2			n.ro _____	
tratto / emesso su _____					cod. ABI _____ CAB _____	

Esempio

Compilazione bollettino postale

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 542,00

IMPORTO IN LETTERE cinquecentoquarantadue/00

INTESTATO A: PAGAMENTO IMU

Codice Fiscale: RSSMRA69C23F205P Mario Rossi

Comune di nascita: 230369 M Milano

Prov. Nasc. MI

Importo: X 1 22 542,00

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 542,00

TD 451 IMPORTO IN LETTERE cinquecentoquarantadue/00

INTESTATO A: PAGAMENTO IMU

Codice Fiscale: RSSMRA69C23F205P Mario Rossi

Comune di nascita: 230369 M Milano

Prov. Nasc. MI

Importo: X 1 22 542,00

001008857615< 451>

30 maggio 2022



Diritto annuale Camera di Commercio 2022

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2021. Con proprio decreto del 12.03.2020 il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la maggiorazione del diritto annuale del 20%, per il finanziamento di progetti strategici. Tale maggiorazione si applica al montante già ridotto del 50%.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE	<ul style="list-style-type: none"> Società di persone Società di capitali Cooperative ConSORZI 	Imprese già iscritte				Imprese di nuova iscrizione	
		Fasce di fatturato ai fini Irap dell'esercizio precedente					
		Da €	a €	Misure fisse e aliquote – da ridurre del 50%			
		0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)	(+)	€ 100,00 (U.L. € 20,00)	
		1	100.000,01	250.000,00	0,015%		(+)
		2	250.000,01	500.000,00	0,013%		(+)
		3	500.000,01	1.000.000,00	0,010%		(+)
		4	1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%		(+)
		5	10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%		(+)
		6	35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%		(+)
		7	50.000.000,01	-	0,001% (massimo € 40.000,00)	(+)	
<p>Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.</p>							
<p>Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.</p>							
<p>La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l'importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (U.L. € 20,00).</p>							
<p>Anche l'importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.</p>							
SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA		Società semplice non agricola.				€ 100,00 (U.L. € 20,00)	
		Società tra avvocati.				€ 50,00 (U.L. € 10,00)	
		Società semplice agricola ¹ .				€ 15,00	
		Soggetti iscritti al Rea.				€ 15,00	
DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA		Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria .				€ 100,00 (U.L. € 20,00)	
		Imprese individuali iscritte/annotare nella sezione speciale .				€ 44,00 (U.L. € 8,80) ²	
UNITÀ LOCALI		Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale , fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all'unità di euro.					
		Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero.				€ 55,00	
SEDI SECONDARIE		Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.					
Note	<p>1. Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".</p> <p>2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.</p>						



ESEMPIO DI CALCOLO E VERSAMENTO



Riduzione del capitale sociale per perdite

Il Decreto Milleproroghe 2022 ha esteso il regime di sospensione delle perdite anche per quelle generatesi nel corso del 2021. Il regime di sospensione delle perdite è stato previsto dall'art. 1, c. 266 L. 178/2020, che ha innovato la normativa in tema di rinvio dei provvedimenti da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società, contenuta nell'art. 6 D.L. 23/2020. Ai sensi di tali disposizioni, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020, era possibile non applicare gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter C.C. e non operava la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C. **Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al 5° esercizio successivo;** l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

- Per le società di capitali:
 - è possibile coprire le **perdite generatesi nel corso dell'esercizio 2021** entro i termini di approvazione del bilancio relativo all'**esercizio chiuso al 31.12.2026**;
 - **anche nel 2022** non opera la causa di scioglimento per perdite generate nell'esercizio 2021.

Pertanto, come per le perdite (sia da Covid-19, sia "estrane") prodotte nell'esercizio in corso al 31.12.2020, anche quelle imputabili all'esercizio in corso al 31.12.2021 sono oggetto di sterilizzazione per un quinquennio.

- Analogamente al 2020, anche per il 2021 **rilevano le perdite generatesi nell'esercizio in corso** (dunque, al 31.12.2021).
- Ne deriva che **beneficiano della proroga normativa anche le società con esercizi "a cavallo"**, purché il termine del 31.12.2021 rientri nel corso dell'esercizio.

Esemplificando, sono attratte anche le società con esercizio che va dal 1.07.2021 al 30.06.2022.

PERDITE 2021

Quinquennio sterilizzazione perdite	<ul style="list-style-type: none"> • Il periodo per coprire le perdite 2021 è autonomo rispetto a quelle relative al 2020. Pertanto, dovranno essere recuperate entro i termini per l'approvazione del bilancio: <ul style="list-style-type: none"> - 2025, le perdite "2020"; - 2026, le perdite "2021".
Fattispecie non interessate	<ul style="list-style-type: none"> • Se la perdita «erode» il capitale sociale la società non potrà distribuire dividendi finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433, c. 3 C.C.). • Le perdite incidono sui limiti ex art. 2412 C.C. entro i quali la Spa è legittimata all'emissione dei prestiti obbligazionari (doppio del capitale sociale). • La perdita incide sul reintegro della riserva legale (1/5 del capitale sociale - art. 2430 C.C.).
Regole ordinarie senza deroga	
Nota bene	È comunque possibile coprire le perdite generatesi nel corso dell'esercizio 2021. L' effettiva consistenza del capitale netto deve risultare negli atti e nella corrispondenza della società (art. 2250, c. 2 C.C.).

Esempio

Perdite 2021 che, sommate a quelle del 2020, riducono il capitale al di sotto del minimo

Patrimonio netto 1.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Capitale sociale: € 200.000,00. • Riserve: € 0,00 (si suppone, per semplicità espositiva, che al 1.01.2018 fossero pari a € 10.000,00 e interamente destinate alla copertura integrale della perdita 2019 di € 10.000,00). 					
Perdite	Anno	Perdite	Rinvio ex art. 6, c. 2 D.L. 23/2020 (2482-bis c.c.)	Rinvio ex art. 6, c. 3 D.L. 23/2020 (2482-ter c.c.)	Termine copertura entro approvazione	Movimenti dell'esercizio
	2020	160.000	160.000		Bilancio al 31.12.2025	0
	2021	120.000		120.000	Bilancio al 31.12.2026	0
Informativa sulle perdite	<ul style="list-style-type: none"> • Copertura perdita 2020 (art. 2482-bis c.c.): essa riduce il capitale sociale di oltre 1/3 e, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L. 23/2020, vigente ante D.L. 228/2021, è stata rinviata fino al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025. • Copertura perdita 2021: essa, unita a quella del 2020, determina l'applicazione dell'art. 2482-ter c.c.; tuttavia, per effetto del D.L. 228/2021 (art. 3, c. 1-ter), che ha modificato l'art. 6, c. 3 D.L. 23/2020, le disposizioni dell'art. 2482-ter possono essere differite al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026. 					

30 maggio 2022



Check list Assirevi per controlli sui bilanci

Assirevi ha messo a disposizione sul proprio sito Internet una serie di check list di controllo relative al bilancio di esercizio. In tali schede sono segnalate alcune peculiarità che interessano le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Schemi di bilancio

			SI	NO	N/A
		PARTE GENERALE			
		Composizione del bilancio d'esercizio			
1)	Art. 2423, c.1, CC, OIC 11.5, OIC 12.4	Il bilancio d'esercizio è costituito da:			
		- stato patrimoniale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- conto economico;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- Nota Integrativa;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- rendiconto finanziario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.5	Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.			
	OIC 12.6	Il contenuto del rendiconto finanziario previsto dall'articolo 2425-ter del codice civile è disciplinato nell'OIC 10 "Rendiconto finanziario".			
	OIC 12.7	Il contenuto della Nota Integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile, da altre norme del codice civile diverse dalle precedenti e da specifiche norme di legge diverse dal codice civile.			
2)	Art. 2428, c.1, CC	Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	OIC 11.15	Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati seguiti i seguenti postulati:			
		a) Prudenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) Prospettiva della continuità aziendale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) Rappresentazione sostanziale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) Competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		e) Costanza nei criteri di valutazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		f) Rilevanza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		g) Comparabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	Art. 2423-bis, c.1, CC	Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i seguenti principi:			
	OIC 11.16 OIC 11.21	- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.1 bis, CC OIC 11.25	- la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.2, CC OIC 11.18	- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.3, CC OIC 11.29	- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 11.32	Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.			
	Art. 2423-bis, c.4, CC OIC 11.18	- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.5, CC OIC 11.17	- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.6, CC OIC 11.33	- i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all'altro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.2, CC OIC 11.33	Deroghe al principio di immodificabilità sono consentite in casi eccezionali.			
5)	Art. 2423-bis, c.2, CC	In caso di deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro, la Nota Integrativa riporta i motivi della deroga e l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423, c.2, CC OIC 11.6	Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.			
6)	Art. 2423, c.3, CC OIC 11.11	Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, sono state fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- omissis -



[CHECK LIST ASSIREVI PER CONTROLLI SUI BILANCI](#)



Liste di controllo informazioni integrative al bilancio IAS

Per i soggetti las Assirevi ha reso disponibile la [lista di controllo delle informazioni integrative \(disclosures\) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali \(las/lfrs\), così come omologati \("endorsed"\) dall'Unione Europea \(UE\).](#)

			SI	NO	N/A
		GENERALE			
	IAS 1.31	Un'entità non è tenuta a fornire un'informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale anche se l'IFRS contiene un elenco di requisiti specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.			
	IAS 1.30A	Nell'applicare lo IAS 1 e gli altri IFRS, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze per decidere in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L'entità non deve ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci significative che hanno natura o funzioni differenti.			
	IAS 1.7	Di seguito la definizione di "rilevante" inclusa nello IAS 1.7: "Un'informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. La rilevanza dipende dalla natura o dall'entità dell'informazione, o da entrambe. L'entità valuta se l'informazione, singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio, considerato nel suo insieme. L'informazione è occultata se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali dei bilanci, un effetto analogo a quello dell'omissione o dell'errata indicazione della medesima informazione. Di seguito sono riportati esempi di circostanze che possono portare all'occultamento di informazioni rilevanti: a) un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è esposta nel bilancio, ma il linguaggio utilizzato è vago o non chiaro; b) un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è disseminata nel bilancio in maniera frammentaria; c) voci, operazioni o altri eventi dissimili sono aggregati in modo inappropriato; d) voci, operazioni o altri eventi simili sono disaggregati in modo inappropriato; e e) la comprensibilità del bilancio è ridotta poiché le informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni irrilevanti in una misura tale per cui l'utilizzatore principale non è in grado di determinare quali siano le informazioni rilevanti. Per valutare se sia ragionevole presumere che un'informazione possa influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale di una specifica entità che redige il bilancio è necessario che l'entità prenda in considerazione le caratteristiche di questi utilizzatori, tenendo conto anche delle circostanze proprie dell'entità stessa. Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell'aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi."			
1)	IAS 1.49	Un'entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nel medesimo documento pubblicato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	IAS 1.10	Il bilancio include e identifica chiaramente:			
		a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) un prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) un rendiconto finanziario dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		e) note, che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	IAS 1.38-38A	f) le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello IAS 1 (vedi punti 12-14);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	IAS 1.40A-40D	g) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente quando un'entità:			
		- applica un principio contabile retroattivamente; o	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-40D dello IAS 1 (vedi punto 15).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	IAS 1.10A	Un'entità può presentare un unico prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, in cui l'utile/(perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. Un'entità può presentare la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio. In tal caso, il prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile/(perdita) d'esercizio.			
	IAS 1.8	Sebbene lo IAS 1 utilizzi i termini "altre componenti di economico complessivo", "utile/(perdita) d'esercizio" e "totale conto economico complessivo", un'entità può utilizzare altri termini per descrivere i totali purché il significato sia chiaro. Per esempio, per descrivere l'utile o la perdita, un'entità può utilizzare il termine "utile netto".			

- omissis -

**Liste di controllo bilancio consolidato**

Assirevi ha reso disponibile la ["Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato"](#), predisposta a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, opportunamente adattate, nello svolgimento dell'attività di revisione. Ancorché tali liste di controllo rappresentino un utile strumento ai fini dell'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme ed i principi contabili e, in alcune circostanze, sulla base del giudizio professionale del revisore, per l'analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie. La forma, il contenuto e l'ampiezza delle check-list in concreto utilizzate nell'ambito della revisione dipendono, quindi, da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede a farle proprie adattandole opportunamente alle particolarità dell'incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell'attività dell'impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.

SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI			
Documento	Titolo	Data	
OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare	26.10.2005	
OIC 4	Fusione e scissione	24.01.2007	
OIC 8	Le quote di emissione dei gas a effetto serra	7.02.2013	
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali	22.12.2016	
OIC 10	Rendiconto finanziario	22.12.2016	
OIC 11	Finalità e postulati del bilancio d'esercizio	22.03.2018	
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio di esercizio	22.12.2016	*
OIC 13	Rimanenze	22.12.2016	*
OIC 14	Disponibilità liquide	22.12.2016	
OIC 15	Crediti	22.12.2016	
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	22.12.2016	*
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	22.12.2016	*
OIC 18	Ratei e risconti	22.12.2016	
OIC 19	Debiti	22.12.2016	*
OIC 20	Titoli di debito	22.12.2016	
OIC 21	Partecipazioni	22.12.2016	*
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione	22.12.2016	
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali	22.12.2016	*
OIC 25	Imposte sul reddito	22.12.2016	*
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera	22.12.2016	
OIC 28	Patrimonio netto	22.12.2016	**
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	22.12.2016	*
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto	22.12.2016	
OIC 32	Strumenti finanziari derivati	22.12.2016	**
OIC 33	Passaggio ai principi contabili nazionali	25.03.2021	
Note	* Aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29.12.2017 ** Aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 28.01.2019		

DOCUMENTI INTERPRETATIVI DI LEGGE		
Documento	Titolo	Data
Documento interpretativo n. 4	D.L. 23.10.2018, n. 119 (convertito con L. 17.12.2018, n. 136) "Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati".	Aprile 2019
Documento interpretativo n. 5	L. 30.12.2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa".	Aprile 2019
Documento interpretativo n. 6	D.L. 8.04.2020, n.23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio".	Giugno 2021
Documento Interpretativo n.7	L. 13.10.2020, n. 126 "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni".	Marzo 2021
Documento Interpretativo n.8	L. 17.07.2020, n. 77 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio" (continuità aziendale).	Marzo 2021
Documento Interpretativo n.9	L. 13.10.2020, n.126 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti".	Aprile 2021

- omissis -



NON SOLO IMPRESA

Rapporto per le pari opportunità per imprese oltre 50 dipendenti

La L. 162/2021 ha riscritto l'art. 46 del D.Lgs. 198/2006 che disciplina il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile. In particolare, è previsto l'obbligo di redazione del rapporto per le aziende che occupano oltre 50 dipendenti (in precedenza il riferimento era a 100 dipendenti). Il D.M. interministeriale 29.03.2022 aggiorna le modalità di presentazione del rapporto.

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le informazioni contenute nell'allegato A del Decreto, attraverso l'utilizzo dell'apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, <https://servizi.lavoro.gov.it/>, entro il 30.09.2022 (per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30.04 dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).

Al termine della procedura informatica, qualora non siano rilevati errori o incongruenze, l'applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'applicativo informatico sarà operativo dal 23.06.2022.

SOGGETTI OBBLIGATI

Aziende pubbliche e private che occupano **oltre 50 dipendenti** (in precedenza 100 dipendenti).

Le aziende pubbliche e private che occupano **fino a 50 dipendenti possono** redigere il rapporto **su base volontaria**, utilizzando le medesime modalità telematiche previste per le aziende con più di 50 dipendenti.

OGGETTO INFORMATIVA

- Situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione a:
 - assunzioni;
 - formazione;
 - promozione professionale;
 - livelli;
 - passaggi di categoria o qualifica;
 - mobilità;
 - CIG;
 - licenziamenti;
 - pensionamenti e prepensionamenti;
 - retribuzione effettivamente corrisposta.

AMBITO APPLICATIVO

Il rapporto è redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.

PERIODICITÀ

Il rapporto deve essere redatto ogni 2 anni.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Il rapporto è redatto in modalità **esclusivamente telematica**, attraverso la compilazione del modello pubblicato nel sito Internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'applicativo informatico è operativo dal 23.06.2022.

La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PUBBLICITÀ

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito Internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso.



Contribuzione Inps per ferie non godute

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e confermato dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003.

È nullo ogni diverso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali.

Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un'indennità sostitutiva (ad esempio, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).

Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell'individuazione del momento impositivo per assolvere l'obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell'obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore, è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione.

In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l'obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

MOMENTO IMPOSITIVO

- In presenza di:
 - **previsione legale o contrattuale** (collettiva o aziendale) disciplinante la fruizione delle ferie;
 - _____ oppure _____
 - **pattuizioni individuali.**

La scadenza dell'obbligazione contributiva coincide con il **termine indicato nella norma di riferimento.**

L'obbligo contributivo per ferie non godute è fissato **entro il 18° mese dal termine dell'anno solare di maturazione** (1.01/31.12).

In assenza di precisa previsione contrattuale relativa alla fruizione delle ferie o di pattuizioni individuali.



Fino al 30.06.2022 sono differibili i contributi sulle ferie maturate e non godute nel 2020.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'obbligo contributivo impone al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali secondo il principio di **competenza**, a prescindere dal fatto che l'azienda abbia o meno corrisposto il compenso sostitutivo per ferie non godute anticipando la quota a carico del lavoratore.

L'azienda dovrà trattenere i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore quando usufruirà delle ferie.

L'azienda dovrà recuperare la contribuzione già versata alla scadenza del 18° mese anticipata per conto del lavoratore.

MODALITÀ DI RECUPERO

Ferie arretrate fruite successivamente al mese di versamento dei contributi.

Recupero contributivo tramite UniEmens.

R.O.L. ED EX FESTIVITÀ

Nell'eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/Ex festività in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest'ultima è calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.

- Nel caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL, l'obbligazione contributiva è individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
- Pertanto, il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento dei permessi previsto contrattualmente o per accordo.

30 maggio 2022



Rinnovo certificati digitali Entratel

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono stati apportati dei miglioramenti relativamente alla sicurezza dei certificati digitali utilizzati dai canali telematici e dall'infrastruttura SID. L'Agenzia invita gli intermediari a verificare se i propri certificati rispondano ai nuovi requisiti minimi di sicurezza. Nel caso la verifica non vada a buon fine, gli intermediari dovranno procedere alla revoca dell'attuale ambiente di sicurezza e alla generazione di uno nuovo. **Il termine utile per l'adeguamento ai nuovi standard di sicurezza, originariamente previsto per il 30.04.2022, è stato posticipato al 31.12.2022.** In questo articolo sono illustrate le procedure utili alla verifica dei certificati, qualora non si sia già proceduto al rinnovo.

RINNOVO CERTIFICATI

- L'Agenzia delle Entrate, con avviso del 21.01.2022, ha comunicato di aver "reso più sicuri i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l'infrastruttura SID", ossia il c.d. "ambiente di sicurezza".
- Con lo stesso avviso è stato fissato al 30.04.2022 il termine ultimo utile per l'eventuale adeguamento da parte degli utenti dei requisiti minimi di sicurezza dei propri certificati.
- Con l'avviso del 29.04.2022 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato detto termine al 31.12.2022.

REQUISITI MINIMI

- I nuovi requisiti minimi di sicurezza sono:
 - algoritmo di hash, SHA-256;
 - algoritmo di cifratura, AES-256;
 - lunghezza delle chiavi RSA, 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).

VERIFICA CERTIFICATI

- Procedura per gli intermediari per continuare a utilizzare Entratel e scambiare così documentazione con l'Agenzia delle Entrate:
 - verificare se i propri certificati sono già aggiornati o meno ai nuovi requisiti minimi;
 - in caso di esito negativo della verifica, rinnovare i propri certificati revocando l'ambiente di sicurezza attuale e generandone uno di nuovo.

APPLICAZIONI PER LA VERIFICA DEI CERTIFICATI

- Quali sono gli strumenti per verificare se il proprio ambiente di sicurezza è già conforme alle nuove direttive? Due sono le applicazioni che consentono tale verifica:
 - Desktop Telematico;
 - Gestione Certificati.
- Con le stesse applicazioni è possibile anche rinnovare i propri certificati nel caso essi non rispettino i requisiti di sicurezza.
- Per essere utilizzate per la verifica dei certificati le applicazioni devono essere aggiornate alla versione corrente.
- L'eventuale messaggio derivante dall'utilizzo di una versione obsoleta è il seguente: "Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del software di generazione dell'ambiente di sicurezza".

VERIFICA CERTIFICATO

- Passaggi per effettuare la verifica dei certificati:
 - dalla voce 'Sicurezza' del menu dell'applicazione Desktop Telematico (oppure dalla voce 'Gestisci ambienti' nel caso di utilizzo dell'applicazione 'Gestione certificati') si sceglie 'Visualizza certificati';
 - si seleziona il certificato da verificare;
 - si clicca sul pulsante 'Dettaglio';
 - nella finestra successiva si rimane nella scheda 'Generale';
 - se si riscontra la presenza della dicitura "Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits", significa che il certificato è aggiornato; qualora la dicitura descriva un valore diverso il certificato non risponde ai requisiti minimi e dovrà essere aggiornato.

AGGIORNAMENTO CERTIFICATO

- Che cosa fare nel caso in cui il certificato sia risultato non conforme alle caratteristiche di sicurezza richieste?
 - È necessario aggiornare il certificato.
- Come aggiornare il certificato?
 - Occorre procedere alla revoca dell'ambiente di sicurezza attuale e alla successiva generazione di un ambiente nuovo (tematica oggetto del prossimo articolo).

30 maggio 2022

**AGEVOLAZIONI****Indennità una tantum di € 200,00 per lavoratori e pensionati**

Tra le misure adottate dal governo con il D.L. Aiuti (D.L. 17.05.2022, n. 50), in vigore dal 18.05.2022, per fronteggiare gli effetti della crisi in Ucraina vi è un'indennità una tantum pari a € 200 a favore di dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti. Per i lavoratori dipendenti il beneficio sarà erogato in via automatica nel mese di luglio 2022. L'indennità prevista per i lavoratori dipendenti e quella prevista per pensionati e altre categorie di soggetti non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Beneficiari	Requisiti	Modalità di erogazione
Lavoratori dipendenti. ¹	Che abbiano beneficiato nel 1° quadrimestre 2022 dell'esonero contributivo dello 0,8% previsto dall'art. 1, c. 121 L. 234/2021 per almeno una mensilità.	Automatica per il tramite dei datori di lavoro.
Titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di assegno sociale, per invalidità civile, di trattamenti di accompagnamento alla pensione.	<ul style="list-style-type: none"> • Con decorrenza entro il 30.06.2022. • Con reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali, non superiore per l'anno 2021 a € 35.000. 	D'ufficio dall'Inps o tramite l'ente previdenziale di riferimento.
Lavoratori domestici.	Che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18.05.2022.	<ul style="list-style-type: none"> • Su domanda ai Patronati. • Erogazione dall'Inps.
<ul style="list-style-type: none"> • Percettori di Naspi.¹ • Percettori di Discoll.¹ 	Per il mese di giugno 2022.	D'ufficio dall'Inps.
Percettori di indennità di disoccupazione agricola. ¹	Indennità di disoccupazione percepita nel 2022 di competenza del 2021.	
Titolari di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 del c.p.c. ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Con contratti attivi alla data del 18.05.2022. • Iscritti alla Gestione Separata. • Non titolari di trattamenti pensionistici e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. • Con reddito derivante da tali rapporti non superiore a € 35.000 per l'anno 2021. 	A domanda dall'Inps.
Beneficiari nel 2021 delle indennità ex artt. 10, cc. 1-9 D.L. 41/2021 ¹ e 42 D.L. 73/2021.	Si tratta delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.	Automatica dall'Inps.
Lavoratori stagionali a tempo determinato e lavoratori intermittenti. ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. • Con reddito derivante da tali rapporti non superiore a € 35.000 per l'anno 2021. 	
Lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo. ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. • Con reddito derivante da tali rapporti non superiore a € 35.000 per l'anno 2021. 	
Lavoratori autonomi privi di partita Iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. • Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno 1 contributo mensile. • I lavoratori devono essere già iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione Separata. 	A domanda dall'Inps.
Incaricati delle vendite a domicilio. ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000 e titolari di partita Iva attiva. • Iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione Separata. 	
Beneficiari del reddito di cittadinanza.	L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è già presente almeno 1 beneficiario delle indennità una tantum per dipendenti.	D'ufficio dall'Inps.
Nota¹	Le indennità di € 200 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce contributive mensili (UniEmens) del mese di luglio 2022.	

[FAC SIMILE MODULO DICHIARAZIONE PER INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI DIPENDENTI \(COMPILABILE\)](#)[FAC SIMILE INFORMATIVA AI LAVORATORI](#)

30 maggio 2022



Bonus fiscale per società benefit

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12.11.2021 contiene le regole per usufruire del credito d'imposta pari al 50% dei costi sostenuti per la costituzione e/o trasformazione in società benefit. Con il decreto direttoriale del Mise 4.05.2022 sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo.

CREDITO IMPOSTA	<ul style="list-style-type: none"> Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dal 19.07.2020 al 31.12.2021. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l'importo di € 10.000,00. 				
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che alla data di presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione: <ul style="list-style-type: none"> sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» al Registro delle Imprese; hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19.07.2020 fino al 31.12.2021; disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia, si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva [art. 9, c. 2, lett. d) D. Lgs. 8.06.2001, n. 231]. 				
SPESE AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> Sono ammissibili all'agevolazione le spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit. Rientrano tra quelle ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle Imprese; le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'Iva è ammissibile solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. 				
AGEVOLAZIONE	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="352 1077 533 1592">Richiesta</td> <td data-bbox="560 1077 1495 1592"> <ul style="list-style-type: none"> Dal 19.05.2022 al 15.06.2022 le società benefit possono presentare le domande per fruire delle agevolazioni. L'istanza telematica è disponibile sul sito ministeriale del dicastero (www.mise.gov.it) e deve essere inviata attraverso l'apposita procedura informatica. Nell'istanza i subjecti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti e riportano l'elenco complessivo delle spese sostenute. La presentazione dell'istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno. </div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1603 533 1771">Utilizzo</td> <td data-bbox="560 1603 1495 1771"> <ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta maturato è utilizzabile solo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/1997, nel modello F24; l'ammontare non deve superare l'importo concesso dal Ministero. L'agevolazione è cumulabile con altre misure di aiuto, in esenzione da notifica, aventi a oggetto le stesse spese, ammissibili nei limiti dell'intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla normativa comunitaria. </td> </tr> </table>	Richiesta	<ul style="list-style-type: none"> Dal 19.05.2022 al 15.06.2022 le società benefit possono presentare le domande per fruire delle agevolazioni. L'istanza telematica è disponibile sul sito ministeriale del dicastero (www.mise.gov.it) e deve essere inviata attraverso l'apposita procedura informatica. Nell'istanza i subjecti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti e riportano l'elenco complessivo delle spese sostenute. La presentazione dell'istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno. </div>	Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta maturato è utilizzabile solo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/1997, nel modello F24; l'ammontare non deve superare l'importo concesso dal Ministero. L'agevolazione è cumulabile con altre misure di aiuto, in esenzione da notifica, aventi a oggetto le stesse spese, ammissibili nei limiti dell'intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla normativa comunitaria.
Richiesta	<ul style="list-style-type: none"> Dal 19.05.2022 al 15.06.2022 le società benefit possono presentare le domande per fruire delle agevolazioni. L'istanza telematica è disponibile sul sito ministeriale del dicastero (www.mise.gov.it) e deve essere inviata attraverso l'apposita procedura informatica. Nell'istanza i subjecti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti e riportano l'elenco complessivo delle spese sostenute. La presentazione dell'istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno. </div>				
Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta maturato è utilizzabile solo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/1997, nel modello F24; l'ammontare non deve superare l'importo concesso dal Ministero. L'agevolazione è cumulabile con altre misure di aiuto, in esenzione da notifica, aventi a oggetto le stesse spese, ammissibili nei limiti dell'intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla normativa comunitaria. 				
EROGAZIONE	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="352 1794 533 1839">Limiti</td> <td data-bbox="560 1794 1495 1839">Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1850 533 1980">Controlli a campione</td> <td data-bbox="560 1850 1495 1980"> <ul style="list-style-type: none"> Il MiSe procede a effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attività di controllo, dall'Agenzia delle Entrate. </td> </tr> </table>	Limiti	Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis .	Controlli a campione	<ul style="list-style-type: none"> Il MiSe procede a effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attività di controllo, dall'Agenzia delle Entrate.
Limiti	Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis .				
Controlli a campione	<ul style="list-style-type: none"> Il MiSe procede a effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attività di controllo, dall'Agenzia delle Entrate. 				

30 maggio 2022

31

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2022

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 5 giugno	Sponsorizzazioni sportive	Credito d'imposta - Termine di presentazione della domanda per fruire del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive 2021.
Venerdì 10 giugno	Bonus tessile moda	Comunicazione - Termine per la comunicazione all'Agenzia Entrate al fine di fruire del bonus tessile, moda e accessori per il 2021 (provv. Ag. Entrate 26.11.2021).
Mercoledì 15 giugno	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Iva	Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Società benefit	Credito d'imposta - Termine di presentazione delle istanze per la richiesta del credito d'imposta in relazione alle spese di costituzione o trasformazione in società benefit (D.L. 34/2020, decreto direttoriale 4.05.2022).
Giovedì 16 giugno	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2022. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	IMU	Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2022, mediante il modello F24.
	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 18ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2021.
Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 3ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2022.	



Principali adempimenti mese di giugno 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 20 giugno	Contributo a fondo perduto	Ristorazione collettiva - Termine di presentazione dell'istanza per accedere al contributo a fondo perduto ex art. 43-bis D.L. 73/2021 (comunicato Ag. Entrate 3.05.2022).
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Sabato 25 giugno	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intra-comunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Mercoledì 29 giugno	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.
Giovedì 30 giugno	Imposte dirette	Mod. Redditi 2022 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2021 e/o del 1° acconto 2022 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2022) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2021 o entro il mese di febbraio 2022, senza maggiorazione.
		Irap 2022 - Termine di versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione.
		Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2021 e di 1° acconto 2022, senza maggiorazione.
		Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.
		Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2021 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
		Mod. Redditi 2022 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2022 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2021 al 28.02.2022.
		Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
		Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.
		Isa - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
		Immobili all'estero - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2021 e 1° acconto 2022, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
		Attività finanziarie all'estero - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2021 e 1° acconto 2022, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
		Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.
		Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
		Riallineamento per società in consolidato o trasparenza - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
Rivalutazione quote e terreni - Termine per il versamento della rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2020 ovvero alla data del 1.01.2021.		
Rivalutazione beni d'impresa - Termine di versamento della 2ª rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020.		
Diritto annuale C.C.I.A.A. - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.		
Imposta di bollo - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).		



Principali adempimenti mese di giugno 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<p>Giovedì 30 giugno (segue)</p>	Iva	<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Versamento - Versamento Iva anno 2021 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2022, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2022.</p>
	Associazioni e società sportive	<p>Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 14ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022. La L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022.</p> <p>Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 4ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.</p>
	Imposta di registro	<p>Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
	IMU	<p>Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2021.</p>
	Contratto di locazione breve	<p>Comunicazione - Entro il 30.06.2022 deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2021, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.</p>
	Tari	<p>Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Ris. Dip. Fin. 2/2019).</p>
	Canone RAI	<p>Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2022 ed entro il 30.06.2022 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2022 (Prov. Ag. Entrate 21.04.2016).</p>
	Autotrasporto	<p>Rimborso accise - Termine di presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2021 (D.P.R. 277/2000).</p>
	Contributi pubblici	<p>Publicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2022 con riferimento all'annualità 2021 (D.L. 34/2019).</p>
	Imposta di soggiorno	<p>Dichiarazione - Entro il 30.06.2022 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d'imposta di soggiorno per il 2020 e 2021 mediante il modello ex D.M. 29.04.2022.</p>
	Aggregazioni aziendali	<p>Incentivi - È esteso alle operazioni effettuate entro il 30.06.2022, l'incentivo alle aggregazioni aziendali di cui alla legge di Bilancio 2021 che consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (Art. 1, cc. 70, 71 L. 234/2021).</p>
	Web tax	<p>Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (web tax) 2021.</p>
	Contributo straordinario caro bollette	<p>Versamento - Entro il 30.06.2022 è previsto il versamento del contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (art. 37 D.L. 21/2022).</p>
	Irap	<p>Versamento - Termine di versamento dell'Irap sospesa ex D.L. 34/2020 in caso di superamento dei limiti previsti (D.L. 228/2021).</p>
	Aiuti di Stato	<p>Autodichiarazione - Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione sostitutiva per le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 (prov. Ag. Entrate 27.04.2022).</p>
	Inps	<p>Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2021 e acconto 2022 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.</p> <p>Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2021 e del 1° acconto per il 2022, senza maggiorazione.</p> <p>Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2022 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.</p>
	Libro unico del lavoro	<p>Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p>
Dottori commercialisti	<p>Adempimenti - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2021 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2021.</p>	

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].